

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 263

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHERCHI, FORCIERI, GIANOTTI,
PIERANI e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1992

Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e
la promozione di nuove attività produttive nei bacini
minerari in crisi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è finalizzato ad assicurare il rifinanziamento della legge 30 luglio 1990, n. 221, sulla politica mineraria. In particolare appare necessario sostenere le residue attività minerarie del Paese, anche al fine di scongiurare la scomparsa di un ricco patrimonio di professionalità, oltre che per assicurare una, sia pur ridotta, base interna di approvvigionamenti minerari importanti per l'industria metallurgica nazionale. Al pari vanno assicurate le risorse finanziarie per incentivare nuove iniziative produttive nelle aree interessate da drastici processi di riduzione dell'attività estrattiva. In relazio-

ne a quest'ultimo obiettivo, va evidenziato che la legge n. 221 del 1990 ha stimolato numerose proposte di nuove attività imprenditoriali, che risulterebbero inattuabili ove non si assicurassero le risorse per la erogazione degli incentivi.

Ulteriori stanziamenti vengono proposti per la protezione ambientale, la ricerca di base e operativa, lo sviluppo di nuove unità di estrazione in Italia e all'estero.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge vengono apportate limitate modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di prepensionamento e promozione di nuove attività produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'esercizio 1992 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994, da ripartire come di seguito:

- a) per la ricerca di base di cui all'articolo 5, lire 6 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 7 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994;
- b) per le attività di ricerca di cui all'articolo 6, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1992, 1993 e 1994;
- c) per i programmi di ristrutturazione di cui all'articolo 7, comma 2, lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1992, 1993 e 1994;
- d) per il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dal comma 7 dell'articolo 3, lire 86 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 125 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994;
- e) per gli interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 9, commi 1 e 5, lire 5 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994;
- f) per contributi in conto interessi per ristrutturazioni, ampliamenti, ammodernamenti di unità minerarie in esercizio e per lo sviluppo di nuove unità, lire 10 miliardi quale primo limite di impegno quinquennale;
- g) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 6, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

2. Il complessivo onere di lire 560 miliardi si provvede mediante corrispondente

riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, ai capitoli sulla politica mineraria dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

(Modificazioni di disposizioni vigenti)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma speciale di cui sopra è attuato anche con accordi e contratti di programma».

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dal comma 7 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle stesse aree può essere superato il limite delle 50 unità di cui al comma 1».

3. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

b) le parole «di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorativa in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione obbligatoria. Il limite predetto è ridotto, a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo».